SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 marzo 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 1995.

Sospensione dalla carica di un deputato regionale dell'assemblea siciliana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista la comunicazione in data 18 febbraio 1995 con la quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo ha disposto la misura di custodia cautelare nei confronti del deputato regionale siciliano Bernardo Alaimo, ai sensi degli articoli 272 e 285 del codice di procedura penale;

Vista la comunicazione del commissario dello Stato nella regione Sicilia prot. 26/2A2 del 27 febbraio 1995;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto alla carica di deputato regionale dell'assemblea siciliana sig. Bernardo Alaimo;

Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplati dalla legge;

Sentiti i Ministri per gli affari regionali e dell'interno;

Decreta:

Il sig. Bernardo Alaimo è sospeso dalla carica di deputato regionale dell'assemblea siciliana a decorrere dal 18 febbraio 1995.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario di cui in premessa, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 3 marzo 1995

Il Presidente: DINI

95A1432

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 febbraio 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa tra produttori zootecnici - Zoovesco Società cooperativa a responsabilità limitata», in Venezia-Mestre, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 ottobre 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa tra produttori zootecnici - Zoovesco Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mestre (Venezia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa tra produttori zootecnici - Zoovesco Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mestre (Venezia), costituita per rogito notaio dott. Guido Bartolucci in data 5 luglio 1974, rep. n. 25409, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Agostino Manni, nato a Treviso il 24 settembre 1959 ed ivi residente in via E. Azzi, n. 3, ne è nominato commissario liquidatore

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1995

Il Ministro: TREU

95A1495

DECRETO 2 marzo 1995.

Finanziamento per l'anno 1993 del Servizio per i contributi agricoli unificati relativamente alla copertura delle spese per l'accertamento e la riscossione dei contributi e l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali nel settore agricolo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, l'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e l'art. 5 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, relativi alla copertura delle spese

per l'accertamento e la riscossione dei contributi e l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali sostenute dal Servizio per i contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, concernente il contributo dovuto dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria al Servizio per i contributi agricoli unificati a titolo di rimborso spese per gli adempimenti previsti dallo stesso decreto;

Visto l'art. 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che affida all'I.N.P.S., a decorrere dal 1° gennaio 1980, gli adempimenti relativi all'accertamento, alla riscossione, ed al recupero dei contributi sociali di malattia, già propri degli enti, istituti e gestioni posti in liquidazione ai sensi della legge 29 gennaio 1977, n. 349, con il compito di tenere per ciascuno di detti enti, istituti e gestioni, contabilità separate;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo risultante dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, recante modifiche all'art. 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1993, concernente la determinazione per l'anno 1992 della spesa sostenuta dal Servizio per i contributi agricoli unificati;

Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1993 il contributo dovuto al predetto Servizio per i titoli sopra indicati;

Decreta:

Il contributo dovuto al Servizio per i contributi agricoli unificati per l'anno 1993, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, è stabilito nelle seguenti misure:

A) Gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:		
1) Assicurazione per l'invalidità vecchiaia e superstiti (lavoratori subordinati)	L.	22.862.779.992
2) Assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti coloni e mezzadri	»	27.696.528.000
3) Assicurazione contro la disoccupazione involontaria	»	13.913.257.021
4) Assicurazione contro la tubercolosi	»	1.430.762.023
5) Assegni familiari	»	9.317.235.803
6) Cassa integrazione salari lavoratori agricoli	L.	4.284.264.401
7) Assicurazione contro la malattia già di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie	»	31.280.674.343
8) Indennità malattia e maternità per lavoratori agricoli dipendenti	»	3.067.272.037
9) Assicurazione contro le malattie già di competenza delle casse mutue malattie per i coltivatori diretti	»	1.020.398.400
10) Indennità di maternità alle coltivatrici dirette	»	21.355.480.800
Totale	L.	136.228.652.820
B) Gestione di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:		
Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (salvo conguaglio)	»	45.985.347.180
Totale generale	L.	182.214.000.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 1995

Il Ministro: TREU

95A1475

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 marzo 1995.

Autorizzazioni per il rilascio di attestazioni di conformità ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e della direttiva 90/396/CEE, nell'ambito del settore del gas combustibile.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, concernente le norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;

Visto l'art. 4 della predetta legge che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, cui è devoluta la vigilanza sull'applicazione della legge stessa, la facoltà di disporre accertamenti anche a mezzo di istituti, enti o laboratori autorizzati;

Vista la domanda presentata dall'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., organismo già riconosciuto da questo Ministero per il rilascio di attestazioni di conformità rientranti nell'ambito di attuazione di alcune direttive comunitarie sulla sicurezza di determinati prodotti;

Viste le domande presentate dall'Istituto italiano marchio di qualità e dal Centro studi ed esperienze, organismo tecnico del Ministero dell'interno, per l'autorizzazione a svolgere attività di certificazione ai sensi della direttiva 90/396/CEE sulla sicurezza degli apparecchi alimentati a gas combustibile;

Considerato che la citata legge 6 dicembre 1971, n. 1083, subordina la realizzazione di materiali, componenti, impianti, istallazioni, ed apparecchi alimentati a gas combustibile al rispetto delle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza;

Considerato che il rispetto delle norme UNI-CIG per la realizzazione dei materiali, componenti, impianti, istallazioni ed apparecchi, alimentati a gas combustibile, approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è solamente una delle modalità che fa presumere l'assolvimento del requisito fondamentale sulle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza;

Considerato che sul mercato sono presenti materiali, componenti, impianti, istallazioni ed apparecchi alimentati a gas combustibile realizzati secondo specifiche tecniche vigenti in altri Paesi industrializzati;

Ritenuto necessario che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per poter svolgere l'attività di vigilanza prevista all'art. 4 della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1083, possa avvalersi per l'esecuzione delle prove attinenti gli accertamenti stessi, di istituti, enti e laboratori, appositamente autorizzati, nonché richiedere attestati di rispondenza alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza;

Considerato che il predetto Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., in relazione alle proprie attribuzioni, attrezzature, organizzazione e competenza tecnica è in grado di effettuare prove ed esami per il rilascio di attestati di conformità, sia alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza, sia alle norme UNI-CIG, approvate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente ai prodotti alimentati a gas combustibile per uso domestico;

Considerato che dal 1° gennaio 1992 sono in vigore nell'Unione europea le prescrizioni della direttiva CEE/90/396 concernente gli apparecchi alimentati a gas combustibile e i loro dispositivi e pertanto si rende necessario autorizzare a titolo provvisorio ed in attesa della completa attuazione in Italia di detta direttiva, gli organismi nazionali per l'esecuzione delle procedure per il rilascio della marcatura CE;

Considerato infine che dal 1° gennaio 1996 le disposizioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per la parte relativa agli apparecchi, saranno sostituite dalle prescrizioni della già citata direttiva CEE/90/396 sugli apparecchi a gas e ai loro dispositivi;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., con sede a Rho (Milano), via Moscova, 11, è autorizzato a rilasciare attestati di conformità, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sia alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza, sia alle norme UNI-CIG, approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativamente ai materiali, componenti, impianti, istallazioni ed apparecchi alimentati a gas combustibile.

2. L'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., invia semestralmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianatoun elenco dettagliato di tutte le attestazioni di conformità rilasciate indicando se siano state rilasciate o ai sensi dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, oppure ai sensi dell'art. 3 della stessa legge.

Art. 2.

1. L'Istituto italiano del marchio di qualità (IMQ), già autorizzato ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, il Centro studi ed esperienze (CSE), organismo tenico del Ministero dell'interno e l'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. di Rho, sono autorizzati, in via provvisoria e in base ai propri settori di competenza, sino alla completa attuazione della direttiva CEE/90/396 sugli apparecchi a gas, ad eseguire le seguenti procedure per il rilascio della marcatura CE prevista dalla medesima direttiva CEE/90/396:

Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ - allegato II, capitoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6;

Centro studi ed esperienze - CSE - allegato II, capitoli 1 e 6;

Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. - allegato II, capitoli 1, 5 e 6.

Art. 3.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia fino al 31 dicembre 1996.

Art. 4.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1995

Il direttore generale: AMMASSARI

95A1441

DECRETO 9 marzo 1995.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Micoperi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 20 maggio 1991 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Micoperi è stata posta in amministrazione straordinaria, ed è stata disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1993 con il quale è prorogata la continuazione dell'esercizio d'impresa per un anno a far data dal 20 maggio 1993;

Vista l'istanza con la quale il commissario richiede una ulteriore proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Micoperi, al fine di completare le operazioni previste dal programma approvato;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Micoperi è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa, a far data dal 20 maggio 1994.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A1467

MINISTERO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 febbraio 1995.

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Collio Goriziano» o «Collio».

IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Collio Goriziano» o «Collio» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione.

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979 e 3 novembre 1989 con i quali sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del valore minimo dell'acidità totale delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio», ai sensi dell'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini di cui trattasi;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle particolari condizioni ambientali della zona di produzione ed alle esigenze tecniche di elaborazione del vino in discorso, di accogliere parzialmente la richiesta degli interessati;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'acidità totale dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» previsto nella misura del 5 per mille dall'art. 6 del disciplinare di produzione, così come ultimamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1989, è modificato nella misura del 4,5 per mille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A1469

DECRETO 28 febbraio 1995.

Sostituzione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco».

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, con il quale e stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista l'istanza presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato, corredata dal parere della regione Piemonte;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione del vino «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco», formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1994;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto l'art. 32 della citata legge, concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco», approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto, le cui misure entrano in vigore il 1° settembre 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEL VINO «MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» è riservata al vino rosso o rosato che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Malvasia di Schierano.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, anche le uve provenienti dal vitigno Freisa, presente nei vigneti fino ad un massimo del 15% del totale delle viti.

Art. 3.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» comprende i territori dei comuni di Albugnano, Castelnuovo Don Bosco, Passerano Marmorito, Pino d'Asti, Berzano e Moncucco.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» devono rispondere a quelle tradizionali della zona, atte a conferire alle uve ed al vino derivante le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti e posti preminentemente in terreni argilloso-calcarei, esclusi quelli di fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro di coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di elaborazione del tipo spumante devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto della situazione tradizionale della zona, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Asti.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, su richiesta delle ditte interessate, consentire che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle province di Torino, Alessandria e

Cuneo a condizione che le medesime ditte dimostrino di aver tradizionalmentevinificato le uve atte a produrre il vino D.O.C. in questione negli stabilimenti di cui trattasi.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, tra cui in particolare:

parziale fermentazione dell'uva ammostata senza graspi fino a trasformazione in alcol per almeno 5,5% di gradi svolti e comunque non superiore a 7%;

decantazione del mosto dalla massa fecciosa e torchiatura;

filtrazione del vino con conseguente aggiunta di gelatina ed altri chiarificanti ammessi;

stabilità del vino ottenuta mediante ripetute rifermentazioni lente, filtrazioni, centrifugazioni, refrigerazioni, che devono essere tempestivamente e ripetutamente effettuate durante tutto il periodo di conservazione e quindi fino all'imbottigliamento.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso cerasuolo;

odore: aroma fragante dell'uva in origine;

sapore: dolce, leggermente aromatico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Il vino a denominazione di origine controllata «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» può presentarsi più o meno frizzante, caratteristica che viene ottenuta con la rifermentazione in bottiglia o altri recipienti di immissione al consumo o con rifermentazione in autoclave.

Il vino a denominazione di origine controllata «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» nella tipologia spumante, ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare, all'atto dell'immissione al consumo deve possedere un titolo alcolometrico volumico totale minimo dell'11%.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, superiore, riserva, scelto, selezionato e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da tranne in inganno il consumatore.

Art. 8.

Il vino a denominazione di origine controllata «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» deve essere confezionato, ai fini dell'immissione al consumo, in bottiglie ed altri recipienti chiusi di capacità non superiore a 5 litri.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
LUCHETTI

95A1470

DECRETO 3 marzo 1995.

Cancellazione dal Registro nazionale delle varietà e graduale trasformazione in varietà degli ecotipi di erba medica.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, in particolare l'art. 19, che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1971, con il quale sono stati iscritti nel Registro nazionale delle varietà taluni ecotipi di erba medica;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1971, con il quale sono stati iscritti nel Registro nazionale delle varietà altri ecotipi di erba medica e di trifoglio pratense;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1972 con il quale è stato modificato il predetto decreto 21 novembre 1969, apportando variazioni alle delimitazioni delle aree di produzione degli ecotipi di erba medica;

Considerata la necessità di cancellare gli ecotipi di erba medica e di trifoglio pratense dal Registro per allinearsi alla disciplina comunitaria;

Visto il parere espresso dalla commissione sementi nelle riunioni del 6 dicembre 1991 e 9 aprile 1992, di affidare ad un gruppo di lavoro l'esame della possibilità di cancellazione degli ecotipi di erba medica dal Registro nazionale delle varietà;

Visto l'incarico affidato con la ministeriale del 22 giugno 1992 al prof. Pietro Rotili, direttore dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi, di costituire e presiedere tale gruppo;

Visti i risultati ottenuti a seguito dell'incarico affidato al sopracitato gruppo ed il parere espresso dalla commissione sementi nelle riunioni del 5 febbraio 1994 e del 1° luglio 1994;

Attesa la necessità di provvedere ad una nuova sistemazione delle aree degli ecotipi esistenti e quindi procedere alla graduale cancellazione degli stessi dal Registro nazionale delle varietà;

Ritenuto di dover provvedere in conseguenza;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla campagna agraria 1995 l'Ente nazionale sementi elette e l'Istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi provvedono, d'intesa fra loro, ad una nuova identificazione delle aziende che rientrano nell'area di produzione del seme di base dell'ecotipo, verificando altresì che il materiale genetico che identifica l'ecotipo sia rimasto costante nel corso degli anni.

2. A decorrere dalla campagna agraria 1998 sarà autorizzata la certificazione degli ecotipi di erba medica soltanto per le colture per il cui impianto sia stato impiegato seme proveniente da seme di pre-base, base o di prima riproduzione. Tale certificazione potrà essere effettuata fino alla campagna agraria dell'anno 2002.

Art. 2.

1. All'Istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi è affidato il compito di caratterizzare gli ecotipi, anche con le tecniche biochimiche e molecolari, e di conservarli quale germoplasma a disposizione della ricerca agraria e biologica.

2. I costitutori riconosciuti ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1096, possono estrarre liberamente dagli ecotipi le varietà per le quali potranno chiedere l'iscrizione al Registro nazionale.

Art. 3.

La certificazione del seme prodotto dalle colture in atto degli ecotipi, attualmente iscritti nel Registro nazionale viene consentita sino al 1998.

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A1434

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 febbraio 1995.

Sospensione di efficacia della revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali.

IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1994, con il quale è stata revocata, dietro esplicita rinuncia delle ditte interessate, l'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali, ivi compresa quella denominata Cefobid (cefoperazone sodico) nelle confezioni im fiala 500 mg + fiala solv. 2 ml, n. AIC 025221021 - im fiala 1 g + fiala solv. 3 ml, n. AIC 025221033 - ev fiala 1 g + fiala solv. 10 ml, n. AIC 025221045 - ev fiala 2 g, n. AIC 025221058, della società Pfizer italiana S.p.a.;

Vista l'istanza, in data 6 febbraio 1995, avanzata dalla società Pfizer italiana S.p.a., con sede legale in Roma, via Valbondione, 113, per ottenere la sospensione degli effetti del provvedimento di revoca sopra riportato;

Considerate le motivazioni addotte dalla società Pfizer italiana S.p.a.;

Ritenuto che non sussistano ragioni ostative afferenti alla tutela degli interessi pubblici di competenza per l'accoglimento dell'istanza;

Decreta:

L'efficacia del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio, adottato in data 31 dicembre 1994, è sospesa nei confronti delle società Pfizer italiana S.p.a. per quanto concerne la sola specialità «Cefobid» nelle confezioni sopra descritte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1995

Il direttore generale: SCIOTTI

95A1409

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 febbraio 1995.

Fissazione della misura, per l'anno 1995, degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici;

Visto l'art. 61, comma 6, lettera *c)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988, che pone a carico dei contribuenti il pagamento degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, da determinare annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi;

Considerato che la necessità di provvedere all'emanazione del presente decreto in tempo utile perché possa trovare applicazione dal 1995, comporta l'impossibilità di far riferimento alla media dei tassi bancari attivi relativa all'intero anno 1994;

Ritenuto, pertanto, opportuno considerare come elemento di valutazione la media dei tassi bancari attivi riferita all'intervallo temporale novembre 1993-ottobre 1994;

Tenuto conto che la media dei tassi in argomento nel citato periodo è stata di circa il 12%;

Visto il parere della commissione consultiva prevista dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 657/1986, espresso nella seduta del 28 dicembre 1994;

Decreta:

Per l'anno 1995, gli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 6 per cento, per ogni semestre o frazione di semestre successivo al termine ultimo previsto per il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A1433

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 febbraio 1995.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1994, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/1997;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/1997, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestite, inoltre, stampe per la formazione di titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, da rilasciare, ove occorra, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di sei cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le sei cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° febbraio 1995, a quella n. 6, di scadenza 1° agosto 1997.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, collocata in basso, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché due losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto leggermente spostata verso sinistra, l'altra in basso verso destra; e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Detta cornice è interrotta, nell'angolo superiore sinistro, per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato della cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036691», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale del Tesoro (sempre in chiaro) - Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/1997 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1993, n. 539 e D.M. 25 luglio 1994 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° agosto 1994 - Roma, 1° agosto 1994; seguono le diciture: «Il Dirigente Generale (Piemontese)», al centro, «Il Dirigente (Marzio)», sulla destra. Più in basso, spostato verso sinistra, si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 810680 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/1997; più in basso, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Tesoro».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - 1° agosto 1994/1997 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1993, n. 539 e D.M. 25 luglio 1994 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «8,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036691», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 8,50% - 1° agosto 1994/1997».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verso smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000: viola-rosso.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per i titoli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Anche le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole presentano una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1995

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

95A1436

DECRETO 27 febbraio 1995.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1994,

concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/1999;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/1999, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestite, inoltre, stampe per la formazione di titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, da rilasciare, ove occorra, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di dieci cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le dieci cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° febbraio 1995, a quella n. 10, di scadenza 1° agosto 1999.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, collocata in basso, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché due losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto leggermente spostata verso sinistra, l'altra in basso verso destra; e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Detta cornice è interrotta, nell'angolo superiore sinistro, per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036692», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale-del Tesoro (sempre in chiaro) - Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/1999 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1993, n. 539 e D.M. 25 luglio 1994 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° agosto 1994 - Roma, 1° agosto 1994; seguono le diciture: «Il Dirigente Generale (Piemontese)», al centro, «Il Dirigente (Marzio)», sulla destra. Più in basso, spostato verso sinistra, si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 810670 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/1999; più in basso, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Tesoro».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - 1° agosto 1994/1999 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1993, n. 539 e D.M. 25 luglio 1994 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di

cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «8,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036692», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 8,50% - 1° agosto 1994/1999».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000: viola-rosso.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per i titoli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Anche le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole presentano una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1995

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

95A1437

DECRETO 6 marzo 1995.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato dei CTO con godimento 20 gennaio 1992.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto il proprio decreto n. 825006/66-254 del 7 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1992, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 20 gennaio 1992, al tasso d'interesse annuo del 12%, della durata di sei anni e per l'importo di lire 2.000 miliardi, interamente collocati;

Visti i propri decreti n. 825111/66-254 del 5 febbraio 1992, n. 825268 del 5 marzo 1992 e n. 825436 del 6 aprile 1992, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1992, n. 60 del 12 marzo 1992 e n. 86 dell'11 aprile 1992, con cui sono state disposte le riaperture delle sottoscrizioni relative all'emissione dei suddetti certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) per gli importi di lire 2.000 miliardi, 2.500 miliardi e 4.000 miliardi, interamente collocati;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suddetto decreto del 7 giugno 1992, il quale prevede:

che i portatori dei titoli hanno la facoltà di ottenere, nel periodo dal 20 al 30 gennaio 1995, il rimborso anticipato dei medesimi mediante apposita richiesta da far pervenire alle filiali della Banca d'Italia dal 20 al 30 dicembre 1994;

che con successivo decreto ministeriale si provvede ad accertare l'ammontare del capitale nominale dei certificati di credito rimasto in circolazione dopo le cennate operazioni di rimborso anticipato;

Vista la nota con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'ammontare nominale dei certificati rimborsati anticipatamente è pari a L. 1.834.860.000.000;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, terzo comma, del decreto ministeriale del 7 gennaio 1992, meglio citato nelle premesse, l'importo dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 20 gennaio 1992 in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato ammonta a L. 8.665.140.000.000.

Art. 2.

Gli oneri per interessi sui certificati di credito di cui al precedente art. 1, valutati, per ciascuna delle scadenze semestrali dal 20 luglio 1995 al 20 gennaio 1998, in L. 519.908.400.000, faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

L'onere per il rimborso del capitale, gravante sull'anno finanziario 1998, farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per l'anno stesso, e corrispondente al cap. 9537 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A1435

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 18 febbraio 1995.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: tedesco e 46/A - Lingue e civiltà straniere: tedesco.

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla sig.ra Boutboul Corinne Claire, cittadina francese e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo francese «Maitrise es Lettres» conseguito dall'interessata nell'anno 1975 viene rilasciato al termine di un corso di laurea della durata di quattro anni dall'Università degli studi di Aix - Marseille (Sorbonne Nouvelle);

Considerato che la sig.ra Boutboul Corinne Claire risulta essere in possesso del certificato di abilitazione pedagogica all'insegnamento secondario (C.A.P.E.S.) rilasciato dall'Accademia di Aix - Marseille il 6 agosto 1976 e che detto titolo deve intendersi corrispondente all'abilitazione all'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 23 dicembre 1994 dal console generale d'Italia in Marsiglia che certifica la regolarità ed il valore legale del titolo di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato rilasciato dal direttore della scuola superiore per interpreti e traduttori di Roma;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 27 gennaio 1995;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Francia dalla sig.ra Boutboul Corinne Claire, nata a Sousse (Tunisia) il 24 gennaio 1953, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: tedesco e 46/A - Lingue e civiltà straniere: tedesco.

Roma, 18 febbraio 1995

Il direttore generale: D'AMORE

95A1459

DECRETO 18 febbraio 1995.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e francese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese e francese.

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina irlandese sig.ra Murray Jacinta Maria e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo irlandese «Bachelor of Arts» in lettere viene rilasciato dopo un corso di laurea della durata di tre anni dall'Università nazionale d'Irlanda;

Considerato che la sig.ra Murray Jacinta Maria ha conseguito il 9 agosto 1989 l'«Higher diploma in education» presso l'Università nazionale d'Irlanda e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie statali italiane;

Vista la certificazione in data 24 agosto 1994 del Ministero dell'educazione irlandese che attesta l'effettivo conseguimento, da parte dell'interessato, dell'«Higher diploma in education»;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 16 ottobre 1991 dal console italiano in Dublino che certifica la regolarità ed il valore legale del titolo di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dalla prova-colloquio in lingua italiana sostenuta presso l'Università degli studi di Catania;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 16 dicembre 1994;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Irlanda dalla sig.ra Murray Jacinta Maria, nata a Dublino (Irlanda) il 23 luglio 1959, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e francese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese e francese.

Roma, 18 febbraio 1995

Il direttore generale: D'AMORE

95A1460

DECRETO 18 febbraio 1995.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese.

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina tedesca sig.ra Ulrich Gisela e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo tedesco «Wissenschaftliche Přufung für das Lehramt an Gymnasien» viene rilasciato dopo un corso di laurea della durata di quattro anni dall'ufficio scientifico degli esami per l'abilitazione all'insegnamento nei ginnasi di Marburg Lahn;

Considerato che la sig.ra Ulrich Gisela ha conseguito il titolo «Zweute Staatsprufüng für das Lehramt an Gymnasien» e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie statali italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 7 luglio 1994 dal console generale d'Italia in Francoforte sul Meno che certifica la regolarità ed il valore legale del titolo di cui sopra;

Visto l'attestato rilasciato dal Regierungspräsidium di Kassel dal quale risulta che la richiedente con effetto dal 1° agosto 1978 è stata nominata «funzionaria» nel ruolo degli insegnanti di scuola superiore dell'Assia;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dall'attestato rilasciato dall'AKAD - Società accademica per il perfezionamento professionale di adulti di Stuttgart;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 27 gennaio 1995;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Germania dalla sig.ra Ulrich Gisela, nata a Melkendorf/Kulmbach (R.F.G.) l'8 settembre 1947 e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese.

Roma, 18 febbraio 1995

Il direttore generale: D'AMORE

95A1461

DECRETO 18 febbraio 1995.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: spagnolo e 46/A - Lingue e civiltà straniere: spagnolo.

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla sig.ra Dora Ines Castignani, cittadina italiana e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo spagnolo di «Licenciado en Filologìa, secciòn: Filologìa Hispànica (Literatura Hispànica)» conseguito dall'interessata nell'anno 1988, viene rilasciato al termine di un corso di laurea della durata di cinque anni dall'Università Complutense di Madrid;

Vista la certificazione del Ministero dell'educazione e giustizia rilasciata in data 16 aprile 1990, dalla quale risulta un periodo di servizio in qualità di docente di lingua e letteratura spagnola pari ad anni diciassette;

Vista la dichiarazione rilasciata dall'Ambasciata di Spagna in Italia - Ufficio pubblica istruzione, in data 8 novembre 1994 dalla quale risulta che il servizio prestato in Argentina dalla sig.ra Castignani sostituisce il titolo di «Aptitude Pedagogica», ai sensi delle leggi che regolano l'istruzione in Spagna;

Visto l'art. 4 comma 1, del decreto legislativo numero 115/1992 sopra richiamato, che prevede il riconoscimento di titoli assimilati ai fini dell'abilitazione all'insegnamento in Spagna;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 7 ottobre 1992 dal console generale d'Italia in Madrid che certifica il valore legale del titolo di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dagli esami sostenuti nel corso degli studi per il conseguimento della laurea sopracitata, nonché dalla certificazione rilasciata dall'associazione «Dante Alighieri» di Buenos Aires attestante il compimento del quarto anno del corso di italiano;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 27 gennaio 1995;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dalla sig.ra Dora Ines Castignani, nata a Bragado - Buenos Aires (Argentina) il 16 giugno 1950, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado e nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: spagnolo e 46/A - Lingue e civiltà straniere: spagnolo.

Roma, 18 febbraio 1995

Il direttore generale: D'AMORE

95A1462

DECRETO 18 febbraio 1995.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: francese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: francese.

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina italiana sig.ra Crook Brenda e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo inglese «Bachelor of Arts» in French Studies viene rilasciato dopo un corso di laurea della durata di tre anni dalla Università degli studi di Nottingham;

Considerato che la sig.ra Crook Brenda ha conseguito il «Postgraduate certificate in education» presso il Manchester Polytechnic e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie statali italiane;

Considerato che il sopracitato titolo post-secondario «Bachelor of Arts» in French Studies attesta una formazione culturale relativa alla sola lingua francese;

Considerato altresì che il «Teaching English as a Foreign Language» (T.E.F.L.) è un titolo di durata annuale che consente l'insegnamento della lingua inglese agli stranieri e non nei corsi curriculari della scuola secondaria;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata, in data 21 febbraio 1994 dal console italiano in Manchester che certifica la regolarità ed il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dalle dichiarazioni rilasciate dai presidi del liceo scientifico «Cattaneo» di Monselice e dell'istituto tecnico industriale di Este;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 22 dicembre 1994;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Gran Bretagna dalla sig.ra Crook Brenda, nata a Oldham (Gran Bretagna) il 2 novembre 1954, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nella classe di concorso 45/A - Lingua straniera: francese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: francese.

Roma, 18 febbraio 1995

Il direttore generale: D'AMORE

95A1463

DECRETO 18 febbraio 1995.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese.

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina olandese sig.ra Maria Anna Margaretha Westkamp e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo olandese «Getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs» conseguito dall'interessata nell'anno 1991 viene rilasciato al termine di un corso di studi a tempo parziale della durata di quattro anni dalla Algemene Hogeschool di Amsterdam, Faculteit Onderwijs en Opvoeding;

Considerato che il titolo di cui sopra può ritenersi abilitante all'insegnamento della lingua inglese come dichiarato dall'autorità che lo ha rilasciato con nota del 27 marzo 1993 nonché dal Ministro dell'istruzione e delle scienze con nota del 18 gennaio 1994;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 19 maggio 1993 dal console generale d'Italia in Amsterdam che certifica la regolarità ed il valore legale del titolo di cui sopra;

Visto l'attestato di superamento della prova relativa all'accertamento della lingua italiana rilasciato in data 28 febbraio 1994 dal direttore didattico del 141° circolo di Roma;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 27 gennaio 1995;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

Il titolo citato in premessa, conseguito in Olanda dalla sig.ra Maria Anna Margaretha Westkamp, nata a Grave (Olanda) il 18 agosto 1968, e inerente la formazione professionale di insegnante, costituisce, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese.

Roma, 18 febbraio 1995

Il direttore generale: D'AMORE

95A1464

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1994.

Autorizzazione al cofinanziamento di uno studio concernente il sistema portuale del Mediterraneo, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e visti in particolare gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, e l'art. 5, che ha istituito il fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto fondo;

Visti gli articoli 129B e 129C del trattato di Maastricht, ratificato dall'Italia con la legge 3 novembre 1992, n. 454: articoli in base ai quali la Comunità, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del trattato medesimo e favorire la coesione economica e sociale, concorre alla costituzione ed allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia;

Considerato che la Commissione dell'Unione europea, al fine di promuovere l'inserimento dei porti nella rete di trasporto transeuropea, ha istituito un gruppo di lavoro, articolato in sottogruppi geografici omogenei, e considerato che l'Italia partecipa ai lavori del sottogruppo per il Mediterraneo;

Considerato che i predetti sottogruppi stanno procedendo alla raccolta di elementi conoscitivi sul proprio sistema portuale;

Considerato che, per completare il quadro conoscitivo della realtà portuale e del trasporto marittimo di ogni area geografica, la Commissione dell'Unione europea ha deciso di avvalersi del supporto di studi, da affidare a consulenti specializzati e della cui spesa si fa carico nella misura del 50%, mentre la restante parte dovrà essere sostenuta dai Paesi membri;

Considerato che, come indicato nella nota del 9 dicembre 1994 della Commissione delle Comunità europee - Direzione generale trasporti, la quota a carico dell'Italia ammonta a 13.000 ECU, pari a circa 26 milioni di lire;

Vista la proposta formulata dal Ministero dei trasporti e della navigazione con nota n. 5204898 del 29 novembre 1994;

Preso atto della rilevanza dell'iniziativa di cui sopra e tenuto conto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del presidente del predetto comitato;

Delibera:

1. Al fine di promuovere l'inserimento dei porti nazionali nella rete di trasporto transeuropea è autorizzato il cofinanziamento dello studio concernente il sistema portuale del Mediterraneo di cui alle premesse.

2. La relativa spesa, ammontante a lire 26 milioni, è posta a carico del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito ai sensi dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che provvederà all'erogazione di competenza, sulla base della richiesta del Ministero dei trasporti e della navigazione, secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.

3. Il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie è autorizzato a proseguire, negli anni successivi al 1994 e comunque fino a quando perdura l'intervento comunitario, le erogazioni non effettuate nel corso del predetto esercizio a favore degli aventi diritto.

4. Il predetto fondo, fermi restando i controlli istituzionali del Ministero dei trasporti e della navigazione, può effettuare ulteriori controlli in relazione alle risorse da esso trasferite, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con l'amministrazione centrale interessata.

Roma, 20 dicembre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 25 febbraio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 31

95A1444

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1994.

Proroga dell'operatività di talune deliberazioni adottate nell'anno 1994 in base all'art. 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concernenti definizione e coordinamento di interventi finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento

dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto fondo di rotazione;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), concernenti il medesimo fondo di rotazione;

Viste le proprie delibere adottate in applicazione dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 183, per la programmazione degli interventi finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario, che si elencano nel deliberato;

Preso atto che le erogazioni previste nelle suddette delibere sono state effettuate negli anni di competenza solo in misura parziale;

Vista la nota n. 218219 del 19 dicembre 1994, con la quale il Ministero del tesoro richiede l'adozione da parte del CIPE di una delibera di proroga di operatività per l'attività del fondo di rotazione;

Riconosciuta l'opportunità di consentire la prosecuzione delle iniziative attivate nel quadro delle autorizzazioni di cui alle richiamate delibere anche ai fini di mobilitare tempestivamente i corrispondenti finanziamenti comunitari;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato al bilancio ed alla programmazione economica;

Delibera:

1. Le amministrazioni statali e regionali, le province autonome, nonché il fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono autorizzati ad utilizzare nel 1995 e negli anni successivi, le risorse finanziarie indicate dalle sottoelencate delibere CIPE nei limiti stabiliti nelle stesse per ciascuna amministrazione:

delibera 13 aprile 1994 - regolamenti agricoli;

delibera 13 aprile 1994 - Fondo sociale europeo 1993.

2. Le amministrazioni responsabili relazioneranno al CIPE entro il 30 aprile 1995 relativamente all'attuazione delle iniziative di cui alle sopraelencate delibere, evidenziando eventuali disfunzioni e cause di ritardo; tale adempimento verrà ripetuto entro il 30 aprile di ogni anno.

Roma, 20 dicembre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 25 febbraio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 30

95A1445

DELIBERAZIONE 10 gennaio 1995.

Riparto degli accantonamenti per iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive integrazioni e modificazioni.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive integrazioni e modificazioni e visti in particolare l'art. 2, comma 1, lettera *f)*, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e l'art. 3, comma 2;

Viste le proprie delibere in data 28 giugno 1990 e 30 luglio 1991, pubblicate — rispettivamente — nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 1990 e n. 189 del 13 agosto 1991;

Vista la propria delibera del 16 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1994, concernente la programmazione del settore dell'edilizia residenziale pubblica per il quadriennio 1992-95;

Vista la proposta di riparto degli accantonamenti disposti con la citata delibera del 16 marzo 1994, formulata dal CER nella seduta del 20 luglio 1994;

Considerato che la suddetta proposta di riparto è stata sottoposta, nella seduta del 3 agosto 1994, a questo Comitato, che ha ravvisato l'opportunità di acquisire maggiori elementi in ordine alla finalizzazione delle risorse destinate ad iniziative di ricerche e studi;

Vista la nota n. 1094 del 12 dicembre 1994, con la quale il Segretariato del CER ha fornito i chiarimenti richiesti;

Vista la relazione predisposta dal citato Segretariato in ordine all'utilizzazione degli accantonamenti disposti sui finanziamenti relativi ai bienni precedenti;

Preso atto che, nelle premesse della citata delibera del CER, è precisato che per l'anagrafe dell'utenza sono tuttora disponibili somme provenienti dagli accantonamenti effettuati sui finanziamenti relativi ai bienni precedenti;

Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici;

Delibera:

1. *Settori d'intervento.*

Le attività inerenti le iniziative di ricerca, studi e sperimentazione sono svolte nell'ambito dei seguenti settori, come definiti al punto 6.3 della delibera del 16 marzo 1994 meglio specificata in premessa, e sulla base delle ulteriori indicazioni di cui ai punti 6.4 e 6.5 della delibera stessa:

a) programmatorio;

b) tecnico;

c) documentativo-informativo;

d) procedurale.

2. *Riparto delle risorse.*

Gli accantonamenti complessivi previsti dalla richiamata delibera del 16 marzo 1994 ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, sono così ripartiti:

2.1. Lire 19,97 miliardi, dei quali lire 19,37 miliardi a valere sui contributi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 e lire 600 milioni a valere sui fondi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modifiche, sono destinate ad iniziative concernenti ricerche e studi da effettuare nell'ambito dei settori di cui al punto 1 della presente delibera: in tale contesto saranno imputati alle suddette disponibilità gli oneri per la costruzione di laboratori sperimentali tipologici e tecnologici, nonché per la realizzazione — se del caso — delle relative sedi.

Le disponibilità stesse sono così ripartite:

lire 8,57 miliardi per il biennio 1992-93;

lire 11,40 miliardi per il biennio 1994-95.

2.2. Lire 90 miliardi, a valere sui contributi di cui alla menzionata legge n. 60/1963, sono destinate ad interventi costruttivi con finalità sperimentali da realizzare nell'ambito del settore d'intervento «tecnico» di cui al punto 1, lettera *b)*, della presente delibera.

Dette disponibilità sono così ripartite:

lire 40 miliardi per il biennio 1992-93;

lire 50 miliardi per il biennio 1994-95.

3. *Modalità di affidamento.*

La scelta dei soggetti cui affidare la realizzazione delle iniziative indicate al punto 2 della presente delibera avverrà sulla base delle procedure concorsuali previste dalla vigente normativa.

4. *Disposizioni specifiche per gli interventi costruttivi con finalità sperimentali.*

4.1. Gli interventi costruttivi con finalità sperimentali sono realizzati prioritariamente nell'ambito di programmi di particolare rilevanza, conformi agli obiettivi ed ai contenuti specificati ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 della più volte citata delibera del 16 marzo 1994.

4.2. I suddetti interventi, in relazione alla necessità di avviare a soluzione i problemi delle aree ad alta tensione abitativa, sono prioritariamente localizzati nelle provinee il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 300.000 abitanti, nonché nelle «città d'arte» caratterizzate da rilevanti interessi storici, artistici, architettonici ed ambientali. Gli elementi alla cui stregua il Segretariato del CER individua le «città d'arte» che possono essere destinatarie degli interventi di cui trattasi sono definiti dal Segretariato stesso d'intesa con il Ministero dei beni culturali ed ambientali.

4.3. Per la realizzazione degli interventi di cui sopra il Segretariato generale del CER procederà alla stipula di protocolli d'intesa con le regioni ed i comuni interessati.

5. *Relazione.*

Il Comitato esecutivo del CER provvederà alla predisposizione di una relazione annuale sull'utilizzo degli accantonamenti disposti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 457/1978 come sopra modificato. Detta relazione verrà sottoposta a questo Comitato contestualmente alla relazione che, ai sensi dell'ultimo comma della delibera adottata il 9 febbraio 1984, il citato Comitato esecutivo è tenuto ad elaborare in ordine ai programmi di sperimentazione di edilizia sovvenzionata ed agevolata previsti dall'art. 4 del decreto-legge n. 9/1982, convertito nella legge n. 94/1982.

Invita

il CER a formulare le proposte per l'utilizzazione degli accantonamenti disposti con le delibere del 28 giugno 1990 e del 30 luglio 1991, meglio precisate in premessa, in modo da assicurare un coerente ed organico impiego delle risorse destinate alle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettera *f)*, della citata legge n. 457/1978.

Roma, 10 gennaio 1995

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 25 febbraio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 29

95A1446

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1952;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980;

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;

Vista la legge n. 341/1990 «Riforma degli ordinamenti didattici delle Università»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1330 del 4 ottobre 1971 con cui è stata inserita nello statuto dell'Università degli studi di Ancona la facoltà di economia e commercio;

Visto il proprio decreto, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 13 ottobre 1993, con cui è stata approvata la modifica dello statuto dell'Università degli studi di Ancona sostituendo «facoltà di economia e commercio» con «facoltà di economia»;

Vista la legge n. 245/1990 «Norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1991 «Approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93» ed in particolare gli articoli 1 e 11;

Visto il decreto ministeriale del 23 luglio 1993 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1994 relativo alle modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in servizio sociale;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1992, con cui viene riportato l'elenco dei diplomi universitari attivabili nel triennio di sviluppo 1991-93;

Viste le deliberazioni degli organi accademici volte ad ottenere:

la modifica statutaria relativa all'istituzione del diploma universitario in servizio sociale intesa come trasformazione della scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali e l'inserimento dell'articolato relativo;

la disattivazione progressiva della scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali (approvato con decreto rettorale del 23 marzo 1990, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1990) con conseguente soppressione dell'art. 4.3.1 - Scuola diretta ai fini speciali per assistenti sociali;

Considerato che il Consiglio universitario nazionale in data 14 settembre 1994 ha espresso parere favorevole alla modifica statutaria in oggetto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ancona approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 4.3.1 di cui al decreto rettorale del 23 marzo 1990 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1990 relativo all'ordinamento della scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali e la denominazione: «Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali» indicata nell'elenco delle scuole dirette a fini speciali della facoltà di economia — art. 4.1 del Tit 4 — si intendono soppressi a seguito alla progressiva disattivazione della scuola diretta a fini speciali medesima per consentire il completamento dei corsi da parte degli iscritti.

Art. 2.

Al titolo 5 — diplomi universitari — dopo l'art. 5.2.1 è inserito il seguente articolo unico 5.2.2 relativo all'istituzione del diploma universitario in servizio sociale.

Art. 5.2.2 *(Diploma universitario in servizio sociale)*. — 1. È istituito presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Ancona il diploma universitario in servizio sociale.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze adeguate di metodi e contenuti culturali e scientifici volte al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale del servizio sociale.

La durata del diploma è di tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di assistente sociale.

Sono titoli di ammissione i diplomi di maturità degli istituti della scuola secondaria di durata quinquennale o equiparati.

Il numero degli iscritti di ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma è riconosciuto affine ai corsi di laurea in sociologia, scienze dell'educazione (indirizzo extrascolastico) e scienze politiche (indirizzo politico-sociale o sociologico).

2. L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1500 ore di cui almeno 600 ore di attività pratiche di tirocinio professionale svolto sotto la guida di un docente delle materie professionali e con il coordinamento di un assistente sociale operante nei servizi convenzionati presso cui si svolge il tirocinio. Le attività di tirocinio — costitutive nella formazione del servizio sociale — debbono essere svolte presso il servizio sociale di qualificati enti pubblici o privati, con i quali saranno stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, individuate al successivo punto 3, dove per ciascuna area è previsto il numero minimo di ore di attività didattica.

Al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne i moduli relativi all'area professionale potranno essere affidati ad esperti di servizio sociale con titoli ed esperienze professionali documentati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.

Il numero delle annualità è pari a quindici. Ciascuna annualità può, suddividersi in due moduli didattici di durata semestrale; ogni singola annualità si articola su almeno sessanta ore di didattica.

3. Gli insegnamenti caratterizzanti attivabili nel corso di diploma in servizio sociale, suddivisi per area, sono i seguenti:

1) *Area professionale del servizio sociale.* Settori di sociologia generale (Q05A) e sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C) (almeno cinque moduli annuali):

principi e fondamenti del servizio sociale;

politica sociale;

metodi e tecniche del servizio sociale;

organizzazione del servizio sociale.

2) *Area di metodologia delle scienze sociali.* Settori di statistica sociale (S03B) e sociologia generale (Q05A) (almeno due moduli semestrali):

statistica sociale;

metodologia e tecnica della ricerca sociale.

3) *Area psicologica.* Settori di psicologia sociale (M11B) e psicologia dello sviluppo e dell'educazione (M11A) (almeno tre moduli semestrali):

psicologia sociale;

psicologia dello sviluppo.

4) *Area sociologica.* Settori di sociologia generale (Q05A), sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D), sociologia della devianza (Q05G), sociologia dei processi culturali, formativi e comunicativi (Q05B) e discipline demoetnoantropologiche (M05X) (almeno tre moduli semestrali):

antropologia culturale;

sociologia;

teoria dei processi di socializzazione;

sociologia delle relazioni etniche;

sociologia della famiglia;

sociologia della devianza.

5) *Area giuridica.* Settori del diritto privato (N01X), di istituzioni di diritto pubblico (N09X), di diritto del lavoro (N07X), di diritto amministrativo (N10X), e di diritto penale (N17X) (almeno tre moduli semestrali);

nozioni giuridiche fondamentali (N01X) o diritto privato;

diritto della sicurezza sociale o diritto del lavoro;

diritto pubblico (N09X);

diritto penale o diritto e procedura penale.

6) *Area della sanità pubblica.* Settori di medicina legale (F22b), e di igiene generale ed applicata (F22A) (almeno due moduli semestrali):

medicina generale;

igiene.

7) *Area economica.* Settori di economia politica (P01A), politica economica (P01B), e scienze delle finanze (P01C) (almeno un modulo semestrale):

istituzioni di economia;

economia della sicurezza sociale;

economia pubblica.

Competente per assicurare la copertura degli insegnamenti delle aree 1), 2), 4), 5) e 7) è la facoltà di economia; competente per le aree 3) e 6) e la facoltà di medicina e chirurgia.

Il piano di studi è completato da almeno sei insegnamenti complementari (tutti semestrali).

4. Le discipline complementari potranno essere scelte tra le discipline caratterizzanti non sostenute come obbligatorie (ivi comprese le discipline dell'area n. 8 o area delle scienze dell'educazione comprendente: pedagogia generale, educazione degli adulti e sociologia dell'educazione), nonché tra le discipline incluse nel seguente elenco:

criminologia minorile;

diritto amministrativo;

diritto del lavoro e della previdenza sociale;

diritto di famiglia;

diritto penitenziario;

diritto regionale e degli enti locali;

economia aziendale;

economia del lavoro;

economia applicata;

etica sociale;

lingua inglese;

ordinamento della famiglia;

pedagogia speciale;

psichiatria;

psicodinamica delle relazioni familiari;

psicologia di comunità;

psicologia di gruppo;

psicopatologia;

sociologia della comunicazione;

sociologia della medicina;

sociologia dell'organizzazione;

sociologia della salute;

sociologia della sicurezza sociale;

statistica;

storia contemporanea;

storia del pensiero;

storia dell'amministrazione pubblica;

storia delle idee;

storia delle istituzioni politiche;

storia economica e sociale del mondo contemporaneo;

storia sociale;

teoria e tecnica del colloquio psicologico.

5. Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza e la comprensione di una lingua straniera con particolare riferimento ai temi del servizio sociale.

La scelta della lingua e le modalità di accertamento sono definite dall'organismo didattico competente.

La frequenza delle lezioni e la partecipazione al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale all'estero, possono essere valutate dall'organismo didattico competente ai fini della frequenza del tirocinio professionale. Gli esami di tirocinio consistono nella discussione di una relazione dettagliata dell'attività professionale svolta e documentata.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti caratterizzanti e opzionali e tenuto conto della valutazione del tirocinio professionale.

L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dall'organismo didattico competente. L'esame consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

L'organismo didattico competente determina, con apposito regolamento, in conformità con il regolamento didattico dell'Università degli studi di Ancona, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui al punto 3.

Nel piano degli studi saranno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione ad anni successivi al primo;

le sedi di tirocinio con cui stipulare le convenzioni.

Ancona, 31 ottobre 1994

Il pro rettore: PACETTI

95A1447

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 3 marzo 1995 la denominazione delle varietà sottoelencate viene modificata con la dizione a fianco indicata:

30. *Lotus corniculatus L. Ginestrino:*
da: San Gabriele a: Gran San Gabriele;

80. *Zea mays L. - Mais:*
da: Lerida a: Leridis.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1995 sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri le seguenti varietà di specie agrarie, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Frumento tenero:	
Sagittario	Società «Produttori sementi» Bologna - Bologna
Eureka	I.N.R.A. - Paris - F
Lampo	Istituto di genetica e sperimentazione agraria «N. Strampelli» - Lonigo (Vicenza)
Soisson	Florimond Desprez Veuve e Fils - Cappelle en Pevele - F
Colfiorito	I.S.E.A. - Falconara Marittima (Ancona)
Frumento duro:	
Colosseo	Eurogen - Roma
Solex	Agri-Center - Finale Emilia (Modena)
Exeldur	Groupement Agricole Essonnois - Maisse - F
Orzo polistico:	
Balcan	Verneuil Recherche - Verneuil l'Etang - F
Isacco	I.N.R.A. - Paris - F
Orzo distico:	
Tidone	Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma
Magda - Apex	I.S.E.A. - Falconara Marittima (Ancona)
Triticale:	
Noè	I.N.R.A. - Paris - F

Con decreto ministeriale 3 marzo 1995 l'iscrizione delle sottoelencate varietà, nei registri nazionali, è rinnovata per anni dieci, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del regolamento di esecuzione della legge n. 1065/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1984, n. 27, e la data della scadenza è fissata al 31 dicembre 2003:

69.1 Orzo distico-Hordeum vulgare L.: Nico;

78. Frumento duro-Triticum durum: Arcangelo.

Con lo stesso decreto le varietà sottoelencate sono cancellate dal registro nazionale, ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione alla legge n. 1065/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1984, n. 27:

69.1 Orzo distico-Hordeum vulgare L.: Mogador;

63. Girasole-Helianthus annuus L.: Jumbo.

95A1449

MINISTERO DELLA SANITÀ

Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali

ESTRATTO DECRETO N. 183 DEL 21 FEBBRAIO 1995

Specialità Medicinale **SALMOTONINA**

Titolare AIC ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA

E' trasferita la titolarietà dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

WANDER SPA
VIA MEUCCI, 39 MILANO MI
Codice Fiscale 00756550158

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
028291033	6 SUPPOSTE 100 U I.	18/06/93	18/06/93	**028291072**	*(base 10)*
				0UZD00	*(base 32)*
028291060	3 SUPPOSTE 200 U.I.	18/06/93	18/06/93	**028291084**	*(base 10)*
				0UZD0D	*(base 32)*

ESTRATTO DECRETO N. 184 DEL 21 FEBBRAIO 1995

Specialità Medicinale **FOLIDAR**

Titolare AIC ZILLIKEN SPA

E' trasferita la titolarietà dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

LIFEPHARMA S.R.L.
VIALE FULVI TESTI, 330 MILAN MI
Codice Fiscale 05062510150

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
028489019	30 COMPRESSE 15 MG	05/03/93	05/03/93	**028489021**	*(base 10)*
				0V5F9X	*(base 32)*

ESTRATTO DECRETO N. 185 DEL 21 FEBBRAIO 1995

Specialità Medicinale **REOMEDIN**

Titolare AIC F.B.C. S.R.L.

E' trasferita la titolarietà dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

FARMADES SPA
VIA DI TOR CERVARA, 282 ROMA RM
Codice Fiscale 00400380580

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
027183019	IV 1 FIALA 0,100 MG	07/08/92	07/08/92	**027183033**	*(base 10)*
				0TXKXT	*(base 32)*
027183021	"50" 1 FIALA 0,050 MG/0,5 ML		31/10/94	**027183045**	*(base 10)*
				0TXKY5	*(base 32)*

ESTRATTO DECRETO N. 186 DEL 21 FEBBRAIO 1995

Specialità Medicinale **DIPLOGEL**

Titolare AIC DOTT. FORMENTI S.P.A.

E' trasferita la titolarietà dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

IRCAFARM S.R.L.
VIALE TUNISIA, 43 MILANO MI
Codice Fiscale 01849050167

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
021712017	24 COMPRESSE MASTICABILI	05/05/84	31/12/84	**021712056**	*(base 10)*
				0NQM5S	*(base 32)*
021712029	48 COMPRESSE MASTICABILI	05/05/84	31/12/84	**021712070**	*(base 10)*
				0NQM66	*(base 32)*
021712031	12 BUSTINE POLVERE	05/05/84	31/12/84	**021712068**	*(base 10)*
				0NQM64	*(base 32)*
021712043	24 BUSTINE POLVERE	05/05/84	31/12/84	**021712082**	*(base 10)*
				0NQM6L	*(base 32)*

95A1478

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1995

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994 - *G.U.* n. 297 del 21 dicembre 1994)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata-espresso, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali			
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	**L. 102.000**	**L. 120.000**
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	**L. 34.000**	**L. 40.000**
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	**L. 27.000**	**L. 32.000**
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	**L. 13.500**	**L. 16.000**

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1995 (*)

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	**L. 336.000**	**L. 672.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**	**L. 410.000**

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	**L. 1.450**	**L. 2.900**

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÍ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
GARZANTI EDITORE
Palazzo dell'Università

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA FLORIANI
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
CARTOLERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **357.000**
- semestrale . . . . L. **195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **65.500**
- semestrale . . . . L. **46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **200.000**
- semestrale . . . . L. **109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **65.000**
- semestrale . . . . L. **45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **199.500**
- semestrale . . . . L. **108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. **687.000**
- semestrale . . . . L. **379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **336.000**
Abbonamento semestrale	L. **205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189